

**SULL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE ALLA CGUE QUESTIONI  
RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE**

Sentenza del 18.03.2026 pubb. il 25.3.2026 n 4614 – Corte di Giustizia  
Tributaria primo grado di Roma, Sez. 9

**Composizione** Presidente Dott. Giuseppe Corigliano Campoliti  
Relatore Dott.ssa Chiara Serafini

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 918 CONCORSI ED OPERAZIONI  
A PREMIO

Avviso di accertamento - Dubbi sulla normativa di riferimento – Interpretazione  
del diritto dell'UE – Rimessione alla CGUE - Obbligo - Fattispecie

**Massima** L'art. 267 TFUE va interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le  
cui decisioni non possa proporre ricorso giurisdizionale di diritto interno, deve  
adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla CGUE una questione relativa  
all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che  
constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto  
dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della  
Corte o, ancora, che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone  
con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Fattispecie in tema  
di lotterie).

**Rif. Normativi** D.Lgs. n. 546/1992, art. 8; Legge n. 472/1997, art. 5, comma 1 e art. 6, comma  
2; TFUE art. 52, 56 e 57

**Conformità** CGUE, sent. 6 ottobre 2021, in causa C-561/19

**Anno pubb.** 2026